CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

L'**Istituto di specializzazione in psicoterapia Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo (ANSvi)**, con sede legale a Roma in via Ignazio Ciampi n.18 - 00162, codice fiscale e partita IVA 02375880347, riconosciuto dal MUR con decreto del 2 novembre 2005, rappresentato del suo Legale Rappresentante, nella persona della Dott.ssa Monica Settembrini, nata a Teramo il 09/04/69 (C.F. STTMNC69D49L103X), di seguito indicato "Soggetto promotore",

E

La **Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta**, codice fiscale n. 01668320151, P. IVA 04376340156, con sede legale in Milano, Via Celoria 11, rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Angelo Cordone, nato a Pineto (TE) il 07/07/1954 (di seguito indicata "Ente ospitante").

PREMESSO CHE

- L'art. 3 della Legge 18 febbraio 1989 n. 56 ad oggetto "*Ordinamento della professione di psicologo*" stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- ai sensi degli articoli 2 e 8 del Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 ad oggetto il "*Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell' articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127*", gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio di centocinquanta (150) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- l'Ordinanza Ministeriale 10 dicembre 2004 e s.m.i[1] prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento di cui al Decreto n. 509/1998 sopra richiamato, che nella struttura dell'ente ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.
- Presso l'Ente ospitante sono operanti Servizi che assicurano l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento di cui al Decreto n. 509/1998 sopra richiamato, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative.
- Presso l'Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi.
- Le premesse che precedono, accettate dalle Parti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1

[1] Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.

- L’Ente ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture, compatibilmente con la disponibilità delle stesse, studenti iscritti presso il soggetto promotore per lo svolgimento di 150 ore per attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia secondo quanto previsto dalle disposizioni richiamate nelle premesse della presente convenzione.
- Gli studenti saranno accolti nel numero massimo di 1 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi dell’Ente ospitante.

ART. 2

- All’attività di tirocinio di cui all’articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all’esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia e regolarmente frequentanti gli stessi corsi.

ART. 3

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l’attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall’Ente ospitante, come responsabile aziendale;
- per ciascun tirocinante inserito nelle strutture dell’Ente ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
    a. il nominativo del tirocinante;
    b. i nominativi dei tutor (del responsabile didattico-organizzativo e del responsabile aziendale) e del responsabile della struttura dell’Ente ospitante;
    c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l’indicazione dei tempi di presenza all’interno dell’Ente ospitante;
    d. le strutture dell’Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all’attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio;
    e. i riferimenti delle polizze assicurative richiamate al successivo art. 5.

ART. 4

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:
    1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con le attività dell’ente ospitante;
    2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e le disposizioni interne eventualmente predisposte in materia dall’Ente ospitante;
    3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e ai procedimenti amministrativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
    4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalle norme vigenti in materia di privacy.

ART. 5

- L’Istituto di specializzazione in psicoterapia ANSvi assicura che, nell’espletamento dell’attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall’espletamento del tirocinio.
- L’invio delle relative polizze assicurative all’Ente ospitante è propedeutica all’inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

- Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa dell'Ente ospitante purché siano attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

ART. 6

- In base all'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008 *"Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro"* i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni del suddetto Decreto, devono essere intesi come "lavoratori".
- Il soggetto promotore trasmetterà all'Ente ospitante per ogni studente e prima dell'inizio del periodo di tirocinio, il giudizio di idoneità alla mansione specifica e l'attestazione dell'avvenuto espletamento dell'obbligo di formazione generale sulla sicurezza di cui all'art. 37 comma 1 D.Lgs. 81/2008.
- L'Ente ospitante si farà carico degli obblighi previsti dagli articoli 36, 37 e 41 del D. Lgs 81/2008 (Informazione ai lavoratori, Formazione specifica, Sorveglianza sanitaria) nonché dell'obbligo di fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.
- Gli adempimenti in materia di prevenzione incendi e gestione dell'emergenza sono a carico dell'Ente ospitante per quanto di competenza.

ART. 7

- La Convenzione avrà validità 4 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e potrà essere rinnovata mediante formale richiesta da parte dell'ente promotore, e stipula di nuovo accordo, salvo disdetta da una delle Parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 8

- Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 9

- Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione. Qualora la controversia non si dovesse comporre in via bonaria, la stessa sarà devoluta, per la sua risoluzione, alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 10

- La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, _____

Rappresentante Legale
Istituto di specializzazione in psicoterapia "Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo"

Dott.ssa Monica Settembrini

Milano, _____

Direttore Generale
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta"

Dott. Angelo Cordone